



VOUCHER

L'articolo 1 del decreto correttivo del Jobs act interviene sulla normativa in materia di voucher. L'obiettivo di ridurne l'utilizzo fraudolento è perseguito con la modifica della comunicazione dell'inizio della attività che segnalata all'Ispettorato nazionale del lavoro entro 60 minuti dall'inizio della prestazione. La spedizione deve avvenire mediante sms o posta elettronica e vanno comunicati, dai committenti imprenditori non agricoli o professionisti, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Agli imprenditori agricoli, si richiede con le stesse modalità di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Fermi i limiti di 7mila euro di compensi per il lavoratore e di 2mila per ciascun committente




APPRENDISTATO

Cambiano le regole sull'apprendistato. Il decreto "correttivo" interviene sul Dlgs di riordino delle tipologie contrattuali (81/2015). La prima modifica riguarda la possibilità di estendere, anche ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, la novità dell'originario decreto delegato di prorogare di un anno il contratto nel caso di mancato conseguimento del titolo. In questo modo, anche i contratti di apprendistato stipulati prima del Jobs act possono essere prorogati di un anno, oltre la durata massima di 3 anni per la qualifica, 4 anni per il diploma e uno per il certificato di specializzazione tecnica superiore, al fine di consentire all'apprendista duale di conseguire il titolo previsto al termine del percorso formativo. Le altre due modifiche riguardano il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca



DIMISSIONI

Il Dlgs 151/2015 ha introdotto l'obbligo per qualsiasi lavoratore che intenda recedere dal rapporto (o che intenda risolverlo consensualmente) di presentare in via telematica - a pena di inefficacia - le dimissioni. I consulenti del lavoro e gli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono assistere i lavoratori dimissionari per aiutarli a completare la presentazione telematica delle dimissioni, la nuova procedura obbligatoria introdotta dal Dlgs 151/2015. È la novità di maggiore rilievo contenuta in materia di dimissioni nel decreto correttivo al Jobs act, che si preoccupa anche di confermare sul piano legislativo l'inapplicabilità, già affermata da una precedente circolare, della procedura telematica ai dipendenti della Pa



CONTROLLI A DISTANZA

Sul fronte dei controlli a distanza, ferme le regole di base, il decreto correttivo tiene conto dell'avvenuta istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Dtl. A questa nuova agenzia, che ha il compito di unificare le attività ispettive sin qui separatamente svolte dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail, sarà demandata la competenza per l'autorizzazione delle apparecchiature di controllo sin qui attribuita alle Dtl e al ministero. Lo spostamento della competenza al nuovo ente non modifica l'alternatività tra livello locale e livello centrale per le imprese multilocalizzate, che potranno rivolgersi tanto alle sedi territoriali quanto alla sede centrale dell'Ispettorato. Il decreto correttivo chiarisce che i provvedimenti dell'Ispettorato sono definitivi (ma resta possibile il ricorso al Tar)



SERVIZI ALL'IMPIEGO

Modificata la composizione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, nella quale sono stati ora compresi i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione nel regime speciale di autorizzazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Inoltre, su richiesta delle Regioni, è stata cancellata la conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di rapporti di lavoro che producessero un reddito annuale inferiore agli 8.000 euro per il lavoro subordinato e ai 4.800 euro per il lavoro autonomo. Resta così il disallineamento con la disciplina della conservazione della Naspi, prevista nel caso in cui persista lo status di disoccupato e si percepiscano redditi al di sotto dei limiti di tassazione, che però determina la perdita dello stesso status



CASSA INTEGRAZIONE

Il correttivo al Jobs act interviene anche in materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria. Relativamente alla prima, è stato ampliato il comma 2 dell'articolo 15 Dlgs 148/2015. Infatti, mentre nell'originaria formulazione, si prevedeva che la domanda di Cigo dovesse essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il termine è ora esteso alla fine del mese successivo in cui è verificato l'evento. Per quel che riguarda, invece, La Cigs il governo ha introdotto una modifica strutturale alla relativa regolamentazione in forza della quale la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa concordata tra le parti (datoriale e sindacale) per cui si richiede l'intervento salariale straordinario, avrà inizio entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione della domanda



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Il decreto correttivo del Jobs act si occupa anche di rilanciare il contratto di solidarietà espansivo, dando la possibilità alle aziende coinvolte di far confluire in questo istituto il contratto di solidarietà difensivo: l'obiettivo è quello di inserire nuove competenze e favorire il ricambio generazionale. Per poter percorrere questa strada deve sussistere un presupposto oggettivo: cioè lo switch può riguardare i Cds difensivi in corso da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore del decreto e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 e deve avvenire nelle forme individuate per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi. La trasformazione non può prevedere una riduzione d'orario superiore ne aumentare la durata del Cds inizialmente prevista. Il lavoratore non subisce perdite rispetto al sostegno ricevuto durante il Cds difensivo; per l'impresa scatta la non imponibilità a fini previdenziali della quota di integrazione prevista a proprio carico



NASPI

Cambia anche la Naspi. Dopo l'introduzione di una specifica previsione inserita nel decreto di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015 articolo 43, comma 3), il decreto correttivo interviene nuovamente sulla disciplina della Naspi per gli stagionali del turismo e delle terme limitatamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Il provvedimento ha modificato le regole di fruizione del sussidio prevedendo che qualora la durata della Naspi risulti inferiore alla durata ottenuta senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria o ad Aspi fruiti negli ultimi quattro anni, la durata della prestazione può essere incrementata di un mese. In ogni caso, la durata della Naspi non può superare il limite massimo di quattro mesi